Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 142

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Venerdì, 28 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 396 « Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1946, n. 128, alla prima linea delle premesse ove è detto: « . . . decreto legislativo 19 maggio 1946 . . . » si deve leggere: « . . . decreto legislativo 10 maggio 1946. . . », ecc.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 28 GIUGNO 1946.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiate nelle estrazioni 169ª, 170ª e 171ª.

(1832)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiate nelle estrazioni 172ª e 173ª effettuate in Roma il 17 giugno 1946.

(1833)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiate nella estrazione 174ª effettuata in Roma il 14 giugno 1946.

(1834)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 % sorteggiate nelle estrazioni 49ª e 50ª relative all'ammortamento per gli anni 1944 e 1945.

(1835)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 97ª estrazione del maggio 1946.

(1836)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 6.

**Modificazioni agli ordinamenti professionali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è affidata al Consiglio nazionale forense, il quale sarà composto di venti membri, in ragione di uno per distretto di Corte di appello.

La elezione dovrà avvenire non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore di questo decreto.

Art. 2.

La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

Art. 3.

A favore dei procuratori ex combattenti (militari o partigiani) o che hanno compiuto un anno di servizio militare dopo il 10 giugno 1940, il tempo trascorso sotto le armi è computato, limitatamente ad un triennio, nel periodo di esercizio della professione agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati. Lo stesso beneficio si applica agli avvocati agli effetti della iscrizione nell'albo speciale.

Art. 4.

A favore dei procuratori iscritti nell'albo in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, il tempo trascorso dalla pubblicazione della graduatoria degli esami a cui parteciparono fino alla iscrizione nell'albo predetto, è computato come esercizio della professione, agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 5.

Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per la iscrizione nell'albo speciale, è ridotto a sei anni per coloro che, avendo conseguita l'iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù degli esami svoltisi nel triennio 1937-1939, abbiano conseguito o conseguano l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 7.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, per la Costituente, dell'assistenza post-bellica e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il capitolo n. 493-*bis* « Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie, ecc. » aggiunto allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46, è soppresso.

I residui risultanti al 1° luglio 1945 e le riscossioni eventualmente effettuate, sui residui medesimi, a partire da tale data, si intendono attribuiti al capitolo n. 418-*ter* istituito, per lo stesso oggetto, nell'indicato stato di previsione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 7* — FRASCA

TABELLA *A*

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

*In aumento:*

Cap. n. 15. — Somme dovute all'erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ecc. L. 50.000

Cap. n. 150. — Rimborso da Aziende autonome, delle spese, ecc., sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato . . . » 104.700.000

Cap. n. 163. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . . . » 9.159.860

Cap. n. 409. — Depositi per spese d'asta, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 412. — Provento della tassa portuale, ecc., di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna, ecc. . . . . . . . . . » 1.339.460

Cap. n. 418-*ter* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di risparmio della Libia, ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692 . . . . . » 18.623.270

Cap. n. 418-*quater* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme pagate dal Ministero degli affari esteri per le spese dell'Ambasciata polacca in Roma, da rimborsarsi dal Governo della Polonia. . . . . . . . . . . . » 53.000.000

Totale . . . L. 196.872.590

## CONTO DEI RESIDUI

*In aumento:*

Cap. n. 418-*ter*. — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia, ecc. . . . . . . . L. 1.078.270

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

TABELLA *B*

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 38. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle assemblee relative . L. 2.000

Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . . . » 3.061.280

Cap. n. 50. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . . . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . » 200.000

Cap. n. 63. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . . . » 5.000.000

Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale, ecc. . . . . . . . . . . . . . » 28.000.000

Cap. n. 153. — Indennità per missioni e traslochi, ecc. . . . . . . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 159. — Retribuzioni ai giornalieri degli Uffici provinciali del tesoro, ecc. . . . » 15.000.000

Cap. n. 161. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del tesoro all'estero . . . » 200.000

Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. . . . . . . . . . . » 218.000

Cap. n. 189. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari, ecc. . . L. 1.000.000

Cap. n. 197. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 228-*ter*. — Rimborso all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese di trasporto per il rimpatrio di profughi stranieri . . . . . . . . . » 2.000

Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per colmare il disavanzo della gestione . . . . . . » 3.056.861.000

Cap. n. 236-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali dell'Istituto di studi garibaldini (Legge 27 gennaio 1939, n. 268) . . . . . » 46.000

Cap. n. 309. — Fitto di locali, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . . » 200.000

Cap. n. 310. — Spese d'ufficio, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . . » 350.000

Cap. n. 321-*bis*. — Indennità di comando al prefetto del Regno nominato segretario generale . . . . . . . . . . . . . » 14.000

Cap. n. 401. — Somma corrispondente allo ammontare delle tasse portuali dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento, ecc. . . . . . . . . » 1.339.460

Totale degli aumenti . . . L. 3.152.993.740

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 40. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . . . . . L. 175.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 121-XV. — Indennità di seduta ai consultori e spese inerenti al funzionamento ed ai lavori della Consulta nel Palazzo di Montecitorio.

### MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 68. — Retribuzione, ecc., ai personale non di ruolo, ecc. (Tasse) . . . . L. 15.000.000

Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. (Tasse) . . . » 20.000.000

Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali, ecc. . . . . . » 70.000.000

Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del Demanio, ecc. . . . . . . . . . . » 540.000

Cap. n. 97. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc. . . . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 174-*quater* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Ente del Tessile Nazionale, a titolo di rimborso spese per la vigilanza ed il controllo sulle riscossioni dell'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili (art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65 e decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530) . . . . . . . » 500.000

Cap. n. 184. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. (Demanio) . . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 205. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 140.040.000

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 61-*bis*. — Spese per l'esercizio di automezzi . . . . . . . . . . . L. 220.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 50. — Compensi di insegnamento, ecc. L. 5.000

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento:*

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc. . . . . . . . . . . L. 1.150.700

Cap. n. 48. — Spese eventuali all'estero . . » 5.000.000

Cap. n. 59. — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale . . . . . . . . » 350.000

Cap. n. 61. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . . . . » 3.600.000

Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per fronteggiare le spese dell'Ambasciata polacca in Roma, da rimborsarsi dal Governo della Polonia . . . . . . . . » 53.000.000

Totale . . . L. 63.100.700

### MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . L. 52.000.000

Cap. n. 2. — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. . . . . . . . . » 700.000

Cap. n. 4. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . . . . . . » 50.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie . . . » 1.500.000

Cap. n. 18. — Spese per studi, ricerche, ecc. » 50.000

Cap. n. 24. — Spese politiche segrete . . » 20.000.000

Cap. n. 29. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa orientale italiana, ecc. . » 21.800.000

Cap. n. 30. — Spese riguardanti le passate gestioni della Libia, ecc. . . . . . . . » 27.200.000

Cap. n. 35. — Spese per l'assistenza e il collocamento nel Regno dei profughi, ecc. . . » 75.000.000

Cap. n. 38 — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti dei Governi dell'Africa orientale italiana . . . . . . . . . » 50.000.000

Cap. n. 39. — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti del Governo generale della Libia . . . . . . . . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 40-*bis*. — Stipendi, ecc., al personale del disciolto Corpo di polizia, ecc. . . . » 30.000.000

Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di Risparmio della Libia, ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692 . . . . . . . . » 18.623.270

Totale . . . L. 316.923.270

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia, ecc. . . . . . L. 6.000.000

Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc. - Sussidi, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione - Compensi, ecc. » 22.000

Cap. n. 54. — Rimunerazione agli insegnanti per l'opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . . . . . . . » 2.000

Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . . . . . . . » 5.000

Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . . . . . . . . » 50.000

Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. . . » 35.000

Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime, ecc. . . . L. 10.000

Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di Istituti, ecc. . . . . . . . . . . » 2.000

Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica, ecc. . . . . . » 700.000

Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità, ecc. . » 3.000

Cap. n. 66. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. - Spese per fitti, adattamento, ecc. . . » 5.000

Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc. - Spese per l'acquisto di quadri, stampe, ecc. . . . » 35.000

Cap n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi Spese per viaggi, ecc. . . . . . . . . » 3.000

Cap. n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . . . . . » 1.000

Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . . . » 50.000

Cap. n 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto e sussidi, ecc. . » 40.000

Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc. . . . . . . . . . . . . » 35.000

Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . . . . » 11.543.000

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . . . . . . » 4.965.100

Cap. n. 129. — Contributo a favore del Reale Istituto di studi romani, ecc. . . . . . . » 300.000

Totale . . . L. 27.806.100

### MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento:*

Cap. n 2. — Assegni per spese di rappresentanza al capo della polizia, ecc. . . . . L. 2.193.000

Cap. n. 9. — Fitti e canoni . . . . . » 79.520

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 100.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . . . . . . . . » 200.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . . . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . . . » 200.000.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . . . . » 11.595.000

Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc., per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . . » 250.000.000

Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati, in dipendenza dell'aumento dei prezzi del pane, ecc. . . . . . . . . » 700.000.000

Cap. n. 136. — Somma da corrispondersi alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 1.393.967.520

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . L. 20.500.000

Cap. n. 101. — Spese di funzionamento di carattere straordinario. (Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia) . . . . . . . . . . . . » 4.900.000

Cap. n. 103. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc. . . . . . . . . L. 12.000.000
Cap. n. 105. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo) » 2.400.000
Cap. n. 106. — Compensi al personale, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo) » 240.000
Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari) » 1.000.000

Totale . . . L. 41.040.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

*In aumento*:

Cap. n. 32. — Spese per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali, ecc. . . . L. 2.000.000
Cap. n. 37-*ter*. — Indennità di requisizione degli autoveicoli, ecc. . . . . . . . . » 250.000.000
Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc., per ferrovie, ecc. . . . . . . » 200.000.000

Totale . . . L. 452.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 46. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani, ecc. . . . . . L. 500.000
Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra . . . . . . . . . . . . » 225.000.000
Cap. n. 63. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . » 8.400.000.000

Totale . . . L. 8.625.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . . . L. 32.600

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 39. — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
Cap. n. 80. — Spese casuali . . . . . » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 15.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . . . . L. 5.000
Cap. n. 89. — Spese eventuali, ecc. . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 15.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Cap. n. 10. — Spese generali per gli Uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale L. 1.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile . . . . . . » 130.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio di missione, ecc. . . . . . . . . . . . . . » 100.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali, ecc. . . . . . . . . . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc. . . . . . . . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazione di aeromobili, ecc. » 120.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc. . L. 100.000.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto . . » 100.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . . . . . . . » 22.000.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 60. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica, ecc. . . . . . » 230.000.000

Totale . . . L. 826.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. L. 232.670.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . . . L. 500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. . . . » 15.000.000
Cap. n. 53. — Stipendi, ecc., agli ufficiali, ecc., del Reale Corpo delle foreste, ecc. . . » 6.287.000
Cap. n. 54. — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. . . . . . . . . . » 6.500.000
Cap. n. 57. — Stipendi, ecc. al personale forestale civile di ruolo, ecc. . . . . . . » 76.000
Cap. n. 70-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle Commissioni circondariali e regionali istituite con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, per l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di colonia parziaria, di compartecipazione o di mezzadria impropria . . . . . . . » 19.700.000
Cap. n. 151-*bis* (di nuova istituzione). — Partecipazione dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (art. 3 del R. decreto 23 febbraio 1940, n. 247 e art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 234) . . . . . . . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 152. — Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero, ecc. » 165.105

Totale degli aumenti . . . L. 63.168.105

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 132. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . . . . . . L. 15.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento*:

Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo, ecc. . . . . . . . . . . . . L. 160.000
Cap. n. 24. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc. . . . . . . . . . . » 20.400
Cap. n. 26. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali, ecc. . . . . » 23.790.000
Cap. n. 80-*V*. — Contributi, ecc., per iniziative nell'interesse della ricostruzione, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 104-*bis*. — Spese per partecipazioni a conferenze, ecc. . . . . . . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 26.970.400

MINISTERO DELLA COSTITUENTE

*In aumento*:

Cap. n. 11. — Spese per pubblicazioni, ecc. . L. 5.000.000
Cap. n. 12. — Sussidi agli impiegati, ecc. . . » 350.000

Totale . . . L. 5.350.000

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . . . . . L. 293.000.000
Cap. n. 21. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . . . . » 110.000.000
Cap. n. 24. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza, ecc. . » 1.912.275
Cap. n. 27-*ter* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria a favore della Casa di riposo per vecchi Garibaldini in Gaeta . . . » 85.000

Totale degli aumenti . . . L. 404.997.275

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 18. — Spese per l'assistenza ai patrioti, ecc. . . . . . . . . . L. 10.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 18-*ter*. — Spese per l'assistenza ai patrioti, ai reduci, ai prigionieri di guerra, ai militari internati, ai profughi, ai rimpatriati dall'estero e ad altre vittime della guerra, nonchè alle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra e per il funzionamento dei relativi servizi per il periodo dal 1º luglio 1945 al 29 settembre 1945, effettuate con i fondi di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

Cap. n. 8. — Sussidi al personale, ecc. . . L. 50.000

## CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Cap. n. 38. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative L. 5.000
Cap. n. 118. — Spese per la propaganda » 500.000
Cap. n. 197. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . . . » 15.000.000

Totale . . L. 15.505.000

MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 148. — Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane, ecc. L. 2.000
Cap. n. 150. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane) . . . . . . . » 300.000
Cap. n. 205. — Restituzioni di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . . . » 14.000.000

Totale . . . L. 14.302.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento:*

Cap. n. 76-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per l'ampliamento e l'adattamento dell'Ospedale italiano in Tunisi (art. 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1027) . . . . . . . . L. 6.582.000
Cap. n. 76-*quater* (di nuova istituzione). — Contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle Case degli italiani all'estero (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36) . . . . L. 12.550.000
Cap. n. 76-*quinquies* (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nelle spese di acquisto e nella costruzione delle Case per gli italiani all'estero . . . . . . . . . . L. 1.567.000
Cap. n. 76-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle scuole all'estero . . . . » 12.000.000

Totale . . . L. 32.699.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento:*

Cap. n. 47-*bis*. — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia, ecc. . . . . . . . . . L. 1.078.270

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi L. 5.200
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . . » 866.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. Affitto di locali, trasporti, ecc. . . » 691.905
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . . . . . » 60.600
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario di Pisa », dell'Erbario coloniale di Firenze, ecc. . . . » 1.347.200
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti di istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze, ecc. . . . . . . . . . . . » 4.290.940
Cap. n. 201 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . » 3.334.550
Cap. n. 210 (aggiunto). — Retribuzioni, rimborsi e indennità spettanti ai sensi del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1541, ecc. ai docenti di cultura militare, ecc. . . . . . . » 136.550

Totale . . . L. 10.732.945

MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento:*

Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dell'Amministrazione della marina, dipendenti dallo stato di guerra . . L. 1.000.000.000
Cap. n. 124. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 1.250.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

*In aumento:*

Cap. n. 47. — Spese per collegamenti aerei civili, ecc. . . . . . . . . . L. 60.000.000
Cap. n. 65 (aggiunto). — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 70.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

Cap. n. 152. — Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, ecc. . L. 105.105

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento*:

Cap. n. 89. — Spese per favorire la lavorazione, ecc., degli oli minerali greggi, ecc. . . . L. 136.346.812

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

TABELLA C

**Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) *In aumento*:

Cap n. 56. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc., per l'incremento del rendimento industriale, ecc. . . . . . . L. 75.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . . . . . . . . . . . » 45.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 75.000.000

### AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . . . . L. 125.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . . . . » 120.000

Totale degli aumenti . . . L. 245.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . . . L. 245.000

### PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 22. — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto . . . L. 50.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . . . . . . L. 50.000

### AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

*In aumento*:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere, ecc. . . . . . . . . . L. 103.095.000

Cap. n. 7. — Entrate eventuali, ecc., dei servizi postali . . . . . . . . . » 15.719.500

Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . . . . . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . . . . . . . L. 55.000.000

Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . . » 133.500

Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . . . . . » 17.000.000

Cap. n. 13. — Entrate eventuali, ecc., dei servizi del telegrafo . . . . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 16. — Rimborso, ecc., delle spese, ecc., per il servizio delle Casse di risparmio postali . » 50.000.000

Cap. n. 17. — Rimborso, ecc., per il servizio dei buoni fruttiferi postali . . . . . . » 15.000.000

Cap. n. 18. — Aggio, ecc., delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 20. — Ritenuta, ecc., sugli stipendi, ecc., degli impiegati ed agenti, ecc. . . . » 20.000.000

Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario, ecc. . . . . . . . . . » 3.056.861.000

Totale . . . L. 3.343.809.000

SPESA.

*In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . . . . L. 18.550.000

Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . . . . . . . » 26.600.000

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . » 347.500.000

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, ecc. . . » 4.700.000

Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale-telegrafico, ecc. . . . . . . . . » 360.000

Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 9. — Indennità di tramutamento . » 1.500.000

Cap. n. 13. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . . . . » 137.450.000

Cap. n. 21. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . . . . . » 21.626.000

Cap. n. 23. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . . . . . . » 12.650.000

Cap. n. 24. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 26. — Spese per il servizio di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . . » 108.300.000

Cap. n. 28. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, ecc. . . . » 3.120.000

Cap. n. 30. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana. Spostamento di stazioni, ecc. . . . . . . . . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 33. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . » 40.410.000

Cap. n. 34. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse . . . » 30.000.000

Cap. n. 35. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 38. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, ecc. . . » 46.000.000

Cap. n. 39. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali, ecc. . . . » 500.000

Cap. n. 40. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . . » 300.000

Cap. n. 42. — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. . . . . . . . . . . . . » 400.000

Cap. n. 48. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico. » 8.000.000

Cap. n. 50. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. . . . . . . . » 106.000.000

Cap. n. 52. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . . » 1.000.000

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 53. — Spesa di esercizio di manutenzione degli uffici, ecc. fono-telegrafici comunali, ecc. | L. | 1.000.000 |
| Cap. n. 57. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. | » | 824.000 |
| Cap. n. 58. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc. | » | 6.885.000 |
| Cap. n. 60. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per razioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc. | » | 200 000 |
| Cap. n. 67. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc. | » | 10.000 |
| Cap. n 69. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aereazione, ecc. | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 70. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. | » | 2.700.000 |
| Cap. n. 71. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, ecc. | » | 56.000.000 |
| Cap. n. 74. — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc. | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 75. — Istruzione al personale. Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico, ecc. | » | 700.000 |
| Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. | » | 25.800.000 |
| Cap. n. 80. — Versamento all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali, ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 81. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. | » | 4.000.000 |
| Cap. n. 82. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici, ecc. | » | 7.500.000 |
| Cap. n. 83. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, ecc. | » | 95.000.000 |
| Cap. n. 84. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. | » | 28.721.000 |
| Cap. n. 90. — Fitti di locali di proprietà privata | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 92. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc. | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 93. — Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale. Sezione postale-telegrafica-telefonica | » | 50.000 |
| Totale | L. | 1.184.456.000 |

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA.

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 2. — Reddito delle foreste, ecc. | L. | 80.346.600 |
| Art. n. 10. — Entrate ordinarie diverse | » | 1.377.945 |
| Art. n. 16. — Entrate straordinarie diverse ecc. | » | 1.200.000 |
| Art. n. 22. — Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali | » | 48.800.000 |
| Art. n. 23. — Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato, ecc. | » | 700.000 |
| Totale | L. | 132.424.545 |

SPESA.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda | L. | 5.800.000 |
| Art. n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali | » | 6.380.000 |
| Art. n. 12. — Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale della Regia università di Firenze, facoltà agraria e forestale, ecc. | » | 120.000 |
| Art. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Azienda, ecc. | L. | 50.000 |
| Art. n. 19. — Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda, ecc. | » | 75.000 |
| Art. n. 21. — Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, ecc. | » | 35.000 |
| Art. n. 24. — Spese postali, telegrafiche, telefoniche, ecc. | » | 1.400.000 |
| Art. n. 25. — Spese varie e di rappresentanza | » | 90.000 |
| Art. n. 29. — Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909, ecc. | » | 50.000 |
| Art. n. 31. — Spese, ecc., per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive | » | 150.000 |
| Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc. | » | 4.174.545 |
| Art. n. 34 (modificata la denominazione). — Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte dei poderi dell'Azienda; acquisto di autoveicoli da adibirsi ai servizi dell'Azienda | » | 11.000.000 |
| Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e boschi di proprietà dell'Azienda, ecc. | » | 4.800.000 |
| Art. n. 38. — Accantonamento di disponibilità, ecc. | » | 48.800.000 |
| Art. n. 41. — Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, ecc. | » | 48.800 000 |
| Art. n. 44. — Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti, ecc. | » | 300.000 |
| Art. n. 45. — Somme da corrispondere ai Comuni e ad altri Enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali | » | 400.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 132.424.545 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 18. — Premi di operosità, ecc. | L. | 46.600 |

## CONTO DEI RESIDUI

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

SPESA.

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 9. — Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato, ecc. | L. | 1.100.000 |
| Art. n. 10. — Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta alle guardie del R.C.F., ecc. | » | 898.065 |
| Art. n. 12. — Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale, ecc. | » | 240.000 |
| Art. n. 15. — Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali, ecc. | » | 256.520 |
| Art. n. 29. — Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909, ecc. | » | 10.358.055 |
| Art. n. 30. — Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, ecc. | » | 401.200 |
| Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc. | » | 1.608.831 |
| Totale | L. | 14.862.671 |

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 8.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1946-47 fino alla formale approvazione di esso e non oltre il 30 settembre 1946.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati con provvedimenti legislativi e non oltre il 30 settembre 1946, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1946-47, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1946.*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 6* — FRASCA.

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 531.

**Deroghe alle norme vigenti in materia di disposizioni di illuminazione e segnalazione degli autoveicoli.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di consentire deroghe alle disposizioni in vigore concernenti i dispositivi di illuminazione e di segnalazione degli autoveicoli nonchè a quelle relative alla ubicazione delle targhe di riconoscimento e alla loro illuminazione.

Art. 2.

I provvedimenti di deroga di cui sopra, che dovranno esaurire la loro efficacia entro un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno adottati dal Ministro per i trasporti, d'intesa con quello per i lavori pubblici, mediante decreti Ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — ROMITA — TOGLIATTI — CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 289.* — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore:

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore:

1) categ. 6u - relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un termine prestabilito, senza restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

2) categ. 6au - relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un termine prestabilito, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

Le predette tariffe sono soggette all'aumento di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1945.

Roma, addì 12 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1713)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Autorizzazione alla « TETI » a contrarre un mutuo ipotecario di L. 400.000.000 con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto legislativo 8 febbraio 1923, numero 399, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società telefoniche concessionarie l'emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società telefoniche concessionarie;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1946, con la quale la Società Telefonica Tirrena « TETI » chiede di essere autorizzata a contrarre un terzo mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità per l'importo di L. 400 milioni al tasso di L. 6,60 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, afferenti il distretto di Roma, ai sensi dell'art. 4 del precitato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076;

Ritenuto che il Ministero del tesoro, a norma dell'art. 44 della legge bancaria ha concesso all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità l'autorizzazione alla emissione delle predette obbligazioni con nota n. 177430 del 24 gennaio 1946;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e sistemazione delle reti e delle centrali si ritiene giustificato l'ammontare del nuovo mutuo richiesto dalla Società;

Considerato che il valore degli impianti sociali offerti in garanzia è di molto superiore a quello dell'importo del mutuo in oggetto;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle PP. e TT.;

Di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Società Telefonica Tirrena « TETI », concessionaria della 4ª zona telefonica in base alla convenzione principale stipulata in data 17 aprile 1925, repertorio 1477, approvata con regio decreto del 23 aprile stesso anno, n. 508, e delle susseguenti convenzioni aggiuntive 23 dicembre 1927, rep. 45; 29 giugno 1928, rep. 59; 11 dicembre 1928, rep. 70; 16 luglio 1929, rep. 104 e 21 dicembre 1929, rep. 130; approvate rispettivamente coi regi decreti 2 febbraio 1928, n. 192; 5 aprile 1928, n. 1591; 13 dicembre 1928, n. 2953; 26 luglio 1929, n. 1490 e 28 febbraio 1930, n. 132, è autorizzata a contrarre con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità un mutuo ipotecario per l'importo di lire 400.000.000 (quattrocento milioni) al tasso del 6,60 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti sociali afferenti il distretto di Roma, da corrispondersi in obbligazioni al 6 % dell'Istituto predetto aventi la durata di venti anni, che saranno collocate al miglior prezzo a favore della Società Telefonica Tirrena ed ammortizzabili mediante rimborso di quote di capitale costante nella misura annua di L. 20.000.000 (venti milioni) per il ventennio.

Il mutuo potrà essere riscattato anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato dell'1 % a titolo di rimborso spese e commissione.

Art. 2.

Tutti gli ampliamenti degli impianti ora esistenti ed i nuovi impianti saranno sottoposti al gravame ipotecario ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, citato nelle premesse, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Qualora il Governo, nei casi di decadenza, revoca o scadenza della concessione prevista, così dalla convenzione principale, come dall'art. 5 del precitato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, non intenda sostituirsi alla Società Telefonica Tirrena negli obblighi derivanti dal contratto di mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto nei confronti dell'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità e proceda, quindi alla purgazione dell'ipoteca, risponderà verso l'Istituto predetto fino alla concorrenza del valore reale degli impianti ripresi, diminuito come al seguente capoverso, eccettuati gli impianti di cui al successivo art. 4 restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dello Stato nei confronti di portatori di obbligazioni.

Il valore reale degli impianti ripresi sarà determinato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società Telefonica Tirrena, in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma degli articoli 8 e 2 della convenzione principale 17 aprile 1925 e dei successivi accordi o determinazioni anche se posteriori al presente decreto) per le quali somme è riservata allo Stato l'assoluta priorità sul valore di tutti gli impianti non avendo per esse applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 5 del più volte citato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076.

Art. 4.

I nuovi impianti telefonici che potranno essere eventualmente ceduti dall'Amministrazione dello Stato alla Società Telefonica Tirrena non saranno, comunque, soggetti alla estensione di ipoteca di cui all'art. 4 del

regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, in relazione al mutuo di cui al presente decreto, così nella loro consistenza all'atto della cessione, come nelle future trasformazioni.

Art. 5.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici si riserva il diritto di vigilanza per l'accertamento che le somme ricavate dall'operazione di cui ai precedenti articoli, siano integralmente impiegate per l'espletamento dei lavori di riparazione, sistemazione ed ampliamento degli impianti, come richiesto dalla Società Telefonica Tirrena nella sua istanza di mutuo e la Società mutuataria sarà tenuta a fornire a tal uopo le prove più ampie e più dettagliate dell'impiego dei capitali chiesti e presi a mutuo nei lavori per i quali il mutuo stesso viene chiesto e concesso, mandando di volta in volta all'Azienda il piano dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

*Il Ministro per le poste e telecomunicazioni*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1823)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche, destinandoli al servizio di corpi ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuto nel suo interesse la circolazione dei detti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazioni di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenente all'Amministrazione della giustizia caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: TOGLIATTI

(1830)

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946.

**Conferma in carica e sostituzione di consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1945, registro numero 2 Ufficio riscontro poste, foglio n. 393, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono confermati nella carica di consigliere di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per il periodo 16 aprile 1946-15 aprile 1947, i signori:

Di Guglielmo comm. Nicola - capo servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Quarra comm. dott. Renato - capo servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Caligaris gr. uff. avv. Valentino - vice avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

Adami cav. Cesare - messaggere di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale postelegrafonico.

Art. 2.

Per lo stesso periodo, 16 aprile 1946-15 aprile 1947 i signori:

Candeloro comm. Luigi - ispettore generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Eramo cav. Vittorio - capo ufficio postale telegrafico, in rappresentanza del personale postelegrafonico;

sono nominati consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del gr. uff. dott. Vittorio Marini, ispettore generale del Tesoro e del cav. Rodolfo Graziani, capo ufficio postale telegrafico i quali il 15 aprile 1946 cessano dalla carica di consigliere di amministrazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Ufficio riscontro poste n. 8, foglio n. 430.* — MANZELLA

(1746)

---

REGIO DECRETO 20 maggio 1946.

**Accettazione delle dimissioni presentate dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, col quale il dottor Francesco Cassinelli fu nominato direttore generale dell'Istituto suddetto;

Considerato che il predetto dott. Cassinelli in data 24 maggio 1945 ha volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale dell'Istituto;

Ritenuta la opportunità di accogliere tali dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Con effetto dalla data del 24 maggio 1945 sono accolte le dimissioni presentate dal dott. Francesco Cassinelli dalla carica di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro conferitagli con R. decreto 3 giugno 1943.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

BARBARESCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1946*
*Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 16.*

(1747)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 7 maggio 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge il sig. avv. Luigi Brunetti venne nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il predetto avv. Brunetti ha declinato il suddetto incarico e che occorre provvedere pertanto alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Anselmo Pugliese fu Michele è nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), in sostituzione dell'avv. Luigi Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1613)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del sig. Penati Beniamino di Ercole a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato proprio rappresentante il sig. Penati Beniamino di Ercole;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Penati Beniamino di Ercole è nominato rappresentante alle grida del sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca del Friuli, con sede in Udine, in S. Giorgio di Livenza, frazione del comune di Caorle (Venezia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in S. Giorgio di Livenza, frazione del comune di Caorle (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1749)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Giovanni Reich è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1682)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città della Banca popolare di Novara, in Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Genova, via Sottoripa, nn. 101-103 rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Prato (Firenze).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Prato (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
**Nomina del sig. Allodi Silvio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Allodi Silvio di Piero;

Visto il relativo atto di procura in data 26 gennaio 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Allodi Silvio di Piero è nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1733)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Empoli (Firenze), contro chiusura di due sportelli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Empoli (Firenze), contro contemporanea chiusura degli sportelli di Monsummano (Pistoia) e Pescaglia (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1769)

---

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 10 giugno 1946.
**Svincolo del formaggio grana.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Ritenuta la necessità di rendere liberamente commerciabile il formaggio grana prodotto nelle annate casearie 1944 e precedenti;

Considerata la opportunità di devolvere all'interesse pubblico gli elevati maggiori utili di contingenza che deriverebbero ai detentori dalla possibilità di immettere sul mercato il prodotto avuto a suo tempo in assegnazione per la stagionatura secondo i prezzi ufficiali allora vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il formaggio grana prodotto nelle annate 1944 e precedenti, in carico presso le ditte stagionatrici, può essere liberamente commerciato a condizione che le ditte interessate provvedano al versamento, con le modalità di cui al successivo art. 4, di una quota per chilogrammo pari a lire 300 per l'intero carico accertato. Sono convalidati gli obblighi relativi ai versamenti all'Ufficio controllo formaggi in liquidazione delle aliquote per contributi ordinari e differenze di prezzo, comunque denominate, per tutti i prodotti caseari, stabilite dal sedicente governo della repubblica sociale italiana o dal Governo Militare Alleato.

La quota si applica sulle intere giacenze del suddetto formaggio, risultanti al 31 agosto 1945, accertate secondo il carico e lo scarico ufficiale per ciascuna ditta, in base agli elementi forniti dall'Ufficio controllo formaggi a norma dell'art. 3.

Ai fini della incidenza della quota, la giacenza accertata ufficialmente è diminuita dei quantitativi che le ditte interessate dimostreranno di aver ceduto, prima o successivamente alla data del 31 agosto 1945, a prezzo ufficiale, in base ad assegnazioni che, pur non disposte dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, siano da queste riconosciute su proposte della Commissione di cui all'art. 2.

Detta quota è maggiorata di L. 100 per i quantitativi che risultino venduti a prezzi superiori a quelli ufficiali.

Il prezzo massimo per merce resa franco magazzino stagionatore è fissato in L. 600 al chilogrammo; sulla base di tale prezzo, sarà determinato dalle competenti autorità provinciali il prezzo al consumo.

Art. 2.

Allo scopo di stabilire la situazione precisa di ciascuna ditta, viene costituita in Roma, presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, una apposita Commissione formata da un rappresentante del Ministero delle finanze con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, da un rappresentante degli stagionatori designato dalle organizzazioni nazionali competenti, nonchè da un esperto caseario, con voto consultivo, scelto dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

La predetta Commissione ha facoltà di compiere accertamenti presso ciascuna ditta segnalando ai compe-

tenti uffici finanziari tutti gli elementi utili, ai fini degli accertamenti fiscali, che vengano a sua conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3.

L'Ufficio controllo formaggi, in liquidazione, fornisce alla Commissione di cui all'art. 2 tutti gli elementi in suo possesso relativamente al carico ed allo scarico ufficiale di ciascuna ditta ed ha facoltà di compiere accertamenti presso le ditte stesse, allo scopo anche di riscontrare eventuali irregolarità per vendite non autorizzate od a prezzi superiori a quelli ufficiali.

Art. 4.

Le somme derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 1 dovranno essere versate presso istituti di credito di diritto pubblico su un conto speciale intestato al versante e vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma sarà fatto a firma dell'Alto Commissario per l'alimentazione o di persone dallo stesso delegate, per essere devolute come segue, detratte le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 2:

50 % per la costituzione di una speciale fondazione per la creazione di un Istituto superiore di ricerca e di sperimentazione nel settore lattiero caseario;

50 % ripartito dall'Alto Commissariato dell'alimentazione tra le provincie di produzione. La somma che risulterà attribuita a ciascuna provincia sarà ripartita dal prefetto per spese di ricostruzione, per spese di assistenza sociale e per integrazione ai produttori di latte e formaggio.

Art. 5.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° giugno 1946.

Roma, addì 10 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1831)

---

## AVVISO DI RETTIFICA

All'art. 1, ultimo comma, del Regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, concernente « Composizione e attribuzioni dell'Istituto Mobiliare Italiano ed esercizio del Credito navale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133-6, ove è detto:

« Il Comitato esecutivo dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro per il tesoro, e due effettivi ed uno supplente nominati dall'assemblea dei partecipanti » si deve leggere:

« Il Comitato esecutivo dell'Istituto è composto del presidente e di quattro consiglieri di amministrazione nominati dal Consiglio.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro per il tesoro, e due effettivi ed uno supplente nominati dall'assemblea dei partecipanti ».

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Benito Rodriguez Alvarez, agente consolare della Repubblica Argentina a Chiavari, con giurisdizione sul distretto medesimo.

(1795)

---

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Arturo Martinez Pardo, console della Repubblica Argentina a Milano, con giurisdizione sulla Provincia medesima e su quelle di Sondrio, Bergamo, Pavia, Cremona, Brescia, Verona, Bolzano, Trento, Belluno, Vicenza, Rovigo.

(1796)

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Riassunto del provvedimento prezzi n. 57 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio per il costo delle materie prime destinate alla saponeria.

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 57 dell'8 giugno 1946, ha disposto quanto appresso.

1. — Allo scopo di garantire l'unicità del prezzo del sapone franco stabilimento produttore in tutto il territorio nazionale è istituita, in conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 18 aprile 1945 del Ministero industria e commercio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 26 aprile s. a., presso l'ufficio di Roma del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria, rappresentato dalla Società Approvvigionamenti Industria Saponi « S.A.I.S. » una Cassa di conguaglio per le spese relative al costo delle materie prime e dei trasporti, denominata: « Cassa conguaglio per il costo delle materie prime e dei trasporti ».

2. — La Cassa di conguaglio è alimentata da una quota che gli stabilimenti saponieri devono versare per ogni quintale di materie prime ad essi assegnato.

Tale quota stabilita dal Ministero industria e commercio è calcolata in base alla spesa media presunta di trasporto da sostenersi per i trasferimenti delle materie prime agli stabilimenti produttori di sapone.

3. — Le ditte saponiere sono tenute a versare alla Cassa di conguaglio la quota di cui al n. 2 all'atto del ritiro degli avvisi di assegnazione emessi dall'organo di distribuzione del Consorzio nazionale saponieri, su disposizione del Ministero dell'industria e del commercio.

4. — Il Comitato di gestione, di cui al n. 6, provvede a liquidare alle ditte saponiere aventi diritto le spese effettive inerenti al ritiro delle materie prime ad esse assegnate.

La liquidazione delle spese è effettuata dietro presentazione di regolari documenti emessi normalmente, per quanto riguarda il trasporto, dall'E.N.A.C. o dall'Amministrazione ferroviaria.

L'impiego di mezzi automobilistici non dovrà, di regola, superare i 100 km. di percorso.

Potranno essere consentite delle deroghe in casi eccezionali, ammessi preventivamente dal Comitato di gestione.

Per i trasporti sostenuti dai saponieri, con mezzi propri o diversi da quelli indicati, la liquidazione sarà effettuata in base alle tariffe degli enti di trasporto di cui sopra, applicando comunque la tariffa delle ferrovie dello stato per i trasporti eccedenti i 100 km.

Nella liquidazione di cui sopra non saranno considerate le spese sostenute dai saponieri per eventuali soste in dipendenza di ritardi nel ritiro delle materie prime, salvo che non siano ad essi imputabili.

5. — Per i trasporti collettivi eseguiti, nell'interesse dei saponieri, direttamente dall'organo di distribuzione del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria, la liquidazione delle relative spese sarà effettuata dalla Cassa conguaglio sulle disponibilità di cui al n. 2 su documenti di spese presentati direttamente dall'organo suddetto.

6. — La gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio è affidata ad un Comitato di gestione costituito di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio e di un rappresentante del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria.

Il Comitato suddetto, presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro, ha il compito di sovrintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre tutte le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero del tesoro.

Per la parte esecutiva il Comitato si avvale dell'organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria.

7. — Le spese per la gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio sono poste a carico della Cassa stessa.

Per il servizio di cassa del fondo conguaglio, il Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria si avvale di un istituto di credito di diritto pubblico.

8. — La Cassa conguaglio ha una gestione autonoma che si chiude alla fine di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1945.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione, con l'apposita relazione, va presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro e a quello dell'industria e commercio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Alla fine di ogni semestre il Comitato suddetto provvede alla redazione di una situazione contabile della Cassa di conguaglio da trasmettersi ai Ministeri sopra indicati, entro il mese successivo.

9. — Gli avanzi di gestione di ogni esercizio sono devoluti all'Erario salvo che il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con il Ministero del tesoro su proposta del Comitato di cui al n. 6 non stabilisca, in relazione all'esigenze della gestione, di riportarli a nuovo nell'esercizio successivo.

Il saldo finale di gestione viene versato al bilancio dello Stato.

10. — Il riscontro sulla gestione della Cassa di conguaglio è effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, a mezzo di un proprio funzionario.

(1792)

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 59 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio rettificati A e B ed altre materie grasse.**

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 59 dell'8 giugno 1946, ha disposto quanto appresso.

1. — In relazione alle disposizioni contenute nella circolare n. 26 del 17 settembre 1945 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945) è istituita presso il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse una Cassa di conguaglio denominata « Cassa conguaglio rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse ».

2. — La Cassa di conguaglio è alimentata:

*a*) da una quota di L. 991 al quintale dovuta dalle ditte estrattrici e raffinatrici per i quantitativi di olio al solfuro ad alta acidità, oleine e olio in paste da rettificazione di olî vegetali, ceduti agli assegnatari al prezzo di L. 6585 al quintale;

*b*) da una quota di L. 94 al quintale dovuta dai produttori di olio rettificato *A*;

*c*) da una quota di L. 2389 dovuta dagli assegnatari di morchie e fondami per ogni quintale di contenuto di materie grasse.

3. — La quota di cui alla lettera *a*) del n. 2, è trattenuta dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse all'atto del pagamento da parte degli assegnatari dell'importo relativo all'olio al solfuro ad alta acidità, all'olio in paste di raffinazione e alle oleine ad essi spettanti.

La quota di cui alla lettera *b*) del citato n. 2, è versato dai produttori di olio rettificato *A* al momento dell'uscita dallo stabilimento produttore del rettificato stesso.

La quota di cui alla lettera *c*) è versata dall'assegnatario di morchie e fondami all'atto del ritiro del buono di assegnazione.

4. — Sulle disponibilità della Cassa conguaglio, il Comitato di gestione di cui al n. 5, provvede a liquidare:

*a*) ai produttori di olio rettificato *B* una quota di L. 2190 per ogni quintale di rettificato *B* da essi prodotto e consegnato per l'immissione al consumo;

*b*) ai produttori di olio al solfuro ad alta acidità, di olio in paste di raffinazione e di oleine, una quota di L. 1398 per ogni quintale di tali merci di produzione della campagna olearia 1944-45 che siano state da essi cedute al prezzo di L. 4196, di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1944.

5. — Alla gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio prezzi olio rettificato *A* e *B* ed altre materie grasse è preposto il Comitato di cui alla circolare del Ministero industria e commercio n. 58 dell'8 giugno 1946 contenente norme per il funzionamento della Cassa conguaglio trasporto sanse e del fondo maggiorazione prezzo sanse.

Di ogni seduta del Comitato è redatto apposito verbale.

Per la parte esecutiva il Comitato di gestione si avvale della organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse.

Il Comitato di cui sopra ha il compito di sovrintendere all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa di conguaglio, da sottoporsi all'approvazione del Ministero del tesoro, dell'industria e del commercio e dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio sono poste a carico della Cassa stessa.

Il servizio di cassa del fondo conguaglio è effettuato da un istituto di credito di diritto pubblico.

6. — La Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse ha una gestione autonoma che comprende le operazioni relative al conguaglio dei prezzi degli olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse prodotti con materie prime della campagna olearia 1944-45.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione di cui al n. 5, è, con l'apposita relazione presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro, dell'industria e del commercio e all'Alto Commissariato per l'alimentazione entro 60 giorni della chiusura della gestione.

L'avanzo di gestione è devoluto a favore del bilancio dello Stato.

7. — Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* e altre materie grasse, è esercitato dal Ministero del tesoro a mezzo di un proprio funzionario.

I Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato per l'alimentazione, si riservano la facoltà di controllare in ogni momento i registri contabili delle società e ditte tenute al versamento di contributi ai fondi di conguaglio previsti dal presente decreto.

(1793)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946.**

Con decreto interministeriale 13 corrente, l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.900.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1794)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 64

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 967304, serie VI, dell'importo di L. 250, rilasciata dall'Esattoria comunale di Carpi il 18 ottobre 1938, per il versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Gualdi Amilcare fu Emidio, iscritta all'art. 41 del ruolo fabbricati del comune di Carpi, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore della Cassa di risparmio di Carpi.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesorería provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1157) *Il direttore generale*: CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

### Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 526, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, s notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 625628 | Cerè Alessandro di Carlo Sante, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecato | 94,50 |
| Id. | 65508 | Balocca notaio Giovanni-Antonio fu Francesco, dom. a Busnengo (Novara) | 42 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 127933 | Ascoli Elisa di Vittorio, moglie di Duca Giovanni, dom. a Roma, vincolata | 7.000 — |
| Id. | 230582 | Micale Antonia fu Michele, moglie di De Luca Salvatore, dom. a Palermo e vincolata a favore dello Stato per la cauzione dovuta da De Luca Salvatore fu Giuseppe, quale ricevitore del Banco lotto | 42 — |
| Id. | 318584 | Come sopra | 175 — |
| Id. | 497588 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Scicli, ipotecato per cauzione | 112 — |
| Id. | 275602 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Catania, ipotecato per cauzione | 280 — |
| Rendita 5 % | 148765 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, ipotecato per cauzione | 350 — |
| Id. | 148509 | Zuccotti Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, dom. a Carpi (Modena), ipotecato per cauzione | 100 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 aprile 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(1158)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 22 giugno 1946 - N. 139**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,65 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,175 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,30 |
| Id. 5 % 1936 | 99,025 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,50 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,30 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,75 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,625 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,70 |

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale 2 maggio 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cantoni Giulio, residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, 4 settembre 1944;

Romano Felice, residente nel comune di Siracusa, 31 maggio 1946.

Roma, addì 19 giugno 1946

(1800) p. *Il Ministro*: MILLOZZA

## Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 21 giugno 1946:

Massari Giovanni, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Montecatini Terme, stesso distretto;

Lops-Viti Carlo, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Afragola, stesso distretto;

Badalla Pier Candido, notaio residente nel comune di Castelli Cusiani, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Garlasco, distretto notarile di Pavia;

Figliolia Michelangelo, notaio residente nel comune di Roccapiemonte, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Siano, stesso distretto;

Giubilato Francesco, notaio residente nel comune di Gibellina, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Mazara del Vallo, stesso distretto;

Pividori Antonio, notaio residente nel comune di Nimis, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Tarcento, stesso distretto.

(1801)

# CONCORSI

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1945, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i concorsi alle cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano per la Università di Urbino;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1946, con il quale è stato revocato il bando dei due concorsi anzidetti;

Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1946, con la quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'esprimere il proprio avviso per l'apertura di nuovi concorsi a cattedre universitarie formulava la raccomandazione che i concorsi medesimi fossero banditi nel corso dell'anno accademico 1946-47;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, in via di urgenza, in relazione alle necessità degli studi alcuni dei concorsi anzidetti e di indire inoltre, anche quelli di diritto internazionale e di storia del diritto italiano, già revocati per l'Università di Urbino, in relazione alla deliberazione, già intervenuta, del Consiglio superiore in occasione del bando di cui al succitato decreto luogotenenziale 1° novembre 1945 ed ai recenti voti delle Facoltà giuridiche delle Università di Sassari e di Bari;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

*Facoltà di giurisprudenza*:
1) Diritto internazionale nell'Università di Sassari;
2) Storia del diritto italiano nell'Università di Bari.

*Facoltà di magistero*:
1) Geografia nell'Università di Cagliari.

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
1) Farmacologia nell'Università di Ferrara;
2) Anatomia e istologia patologica nell'Università di Pavia.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:
1) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno nell'Università di Cagliari;
2) Fisica teorica nell'Università di Padova.

*Facoltà di ingegneria mineraria*:
1) Idraulica nell'Università di Cagliari;
2) Elettrotecnica nell'Università di Cagliari.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da lire dodici entro il 31 agosto 1946 corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

7) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in 12 esemplari;

8) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

9) dichiarazione con la quale il candidato attesti sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) elenco in 12 copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate delle quali una soltanto dovrà essere documentata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, conformi alle leggi sul bollo e tutti di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, devono essere legalizzati.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 31 agosto 1946 gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 agosto 1946 anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse, o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: MOLÈ

(1829)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1943, n. 482, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 67944/12106.2.16.5/1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 3 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere, riservato senza limiti di età al personale avventizio straordinario, cottimista, incaricato e comunque non di ruolo, che presta servizio nelle Amministrazioni statali da data anteriore al 1° gennaio 1937, prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al gruppo *C* qualora da almeno sei anni abbia esercitato lodevolmente funzioni nel gruppo stesso.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale miniere) i seguenti documenti, non oltre il limite di giorni 60 dalla data di presentazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 12, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato da rilasciarsi dalla competente Amministrazione, dal quale risulti che il concorrente presta servizio non di ruolo da data anteriore al 1° gennaio 1937 con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Nello stesso certificato dovranno poi essere indicate specificatamente le varie mansioni esercitate ed il modo come le stesse sono state esercitate;

4) certificato degli studi compiuti;

5) certificato da rilasciarsi dalla competente Amministrazione, dal quale risulti che il concorrente ha, durante tutto il servizio non di ruolo, serbato buona condotta e che nei di lui riguardi non è stato adottato e nè è in corso alcun provvedimento di epurazione;

6) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

7) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

8) certificato generale del casellario giudiziario;

9) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

11) stato di famiglia;

12) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

13) elenco dei documenti inviati;

14) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 6, 7, 9 e 10 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 12, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

*Prove scritte.*

1. — Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3. — Prova pratica di dattilografia; consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

*Prova orale.*

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di 1° grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia, fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'industria ed il commercio e sarà composta:

*a*) dal direttore generale dell'Industria e delle miniere;

*b*) da un ispettore generale o direttore capo divisione dell'Amministrazione centrale del Ministero;

*c*) da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e le nomine ai posti saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46 saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1817)

---

**Concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1943, n. 482, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 67944/12106.2.16.5/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

Sono accantonati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso possono partecipare anche le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale miniere) i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 12, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.

Per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, l'età massima è elevata a 40 anni;

per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 44 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure prestino servizio da almeno tre anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti, od altra non di ruolo comunque denominata. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticato da un Regio notaio e legalizzato a norma delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto nei riguardi degli aspiranti che siano agenti subalterni statali di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o durante la guerra 1940-1945 conseguirono il grado di ufficiale.

I predetti aspiranti produrranno pertanto il titolo di studio da essi posseduto;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente fare sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

10) stato di famiglia;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

12) elenco dei documenti inviati;

13) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 in esenzione delle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constatare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo il certificato del casellario giudiziario purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia fatta al procuratore del Re per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente e irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare la ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

*Prove scritte.*

1. — Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3. — Prova pratica di dattilografia; consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

*Prova orale.*

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di 1° grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'industria e il commercio e sarà composta:

*a*) dal direttore generale dell'Industria e delle miniere;

*b*) da un ispettore generale o direttore capo divisione dell'Amministrazione centrale del Ministero;

*c*) da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e le nomine ai posti saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1816)

**Concorso per titoli a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1943, n. 482, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 67944/12106.2.16.5/1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

Sono accantonati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale miniere) i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 12, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni trentacinque.

Per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, l'età massima è elevata a 40 anni; per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 44 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato oppure prestino servizio da almeno tre anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti, od altra non di ruolo comunque denominata.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

10) stato di famiglia;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

12) elenco dei documenti inviati;

13) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

*A*) Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 in esenzione dalle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constatare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo il certificato del casellario giudiziario purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia fatta al procuratore del Re per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

*B*) I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 10 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscono con un certificato, in carta da bollo da L. 12, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e la nomina ai posti, saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1946.

*Il Ministro*: GRONCHI

(1818)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.